



Spiegazioni concernenti le cinque votazioni federali dell' 8 giugno 1975

Il popolo svizzero è chiamato l'8 giugno 1975 a pronunciarsi in merito a cinque problemi. Il primo concerne la moneta, gli altri quattro concernono le finanze della Confederazione. Scrupoloso di dare una chiara informazione, il Consiglio federale rammenta quanto segue in merito ai cinque problemi.

I. Decreto federale per la protezione della moneta

Il decreto consente di lottare contro l'afflusso eccessivo di capitali esteri. Infatti, tale afflusso fa aumentare il corso del franco svizzero e, conseguentemente, fa rincarare per l'estero i beni e i servizi prodotti nel nostro paese (esportazioni e turismo). Il decreto si prefigge quindi di stabilizzare il corso del franco e di proteggere la nostra moneta e la nostra economia. Nel 1972, popolo e Cantoni hanno votato questo decreto. Ora, essi sono nuovamente chiamati a confermarlo in vigore per un biennio. La proroga si è resa necessaria in seguito all'instabilità monetaria ed economica mondiale.

II. Decreti finanziari

A contare dal 1971, i disavanzi della Confederazione sono andati aumentando: nel 1974, 1,04 miliardi. Questa situazione ha indotto il Consiglio federale a sottoporre nel 1974 e nel 1975 all'Assemblea federale una serie di provvedimenti di risanamento.

I quattro provvedimenti sottoposti alla votazione popolare dell'8 giugno costituiscono una parte delle decisioni prese per migliorare la nostra situazione finanziaria. I primi due, ossia l'aumento dei dazi sugli oli da riscaldamento e l'aumento del sopraddazio sui carburanti, sono oggetto di referendum abrogatori.

Gli altri due decreti finanziari si inseriscono nel programma d'urgenza accettato in gennaio dalle Camere federali. Tale programma, resosi necessario in seguito alla votazione dell'8 dicembre 1974, si è tradotto in una diminuzione delle uscite di 1140 milioni per il bilancio di previsione del 1975. Tali riduzioni saranno continuate nei prossimi anni. A contare dal 1976, nuove entrate saranno nondimeno indispensabili per consentire alla Confederazione di portare a termine i propri compiti essenziali e, mediante le sue ordinazioni all'economia, di migliorare la situazione sul mercato del lavoro senza provocare considerevoli disavanzi.

1. Decreto federale concernente il finanziamento delle strade nazionali

Questa decisione ha aumentato da 20 a 30 centesimi il litro il sopraddazio sui carburanti, inteso a coprire la parte versata dalla Confederazione

(85 %) ai Cantoni per la costruzione delle strade. Le somme così riscosse sono esclusivamente destinate al conto stradale.

Durante i primi sei mesi, l'aumento del sopraddazio ha fornito 170 milioni d'introiti suppletivi. Questi importi consentono ai Cantoni di mantenere un volume di costruzione e d'occupazione soddisfacente.

2. Legge federale che modifica la tariffa generale delle dogane

Mediante questa decisione, l'Assemblea federale ha aumentato da 30 centesimi per 100 kg lordi a Fr. 1.10 e a Fr. 2.— i dazi sugli oli per riscaldamento, industriali e domestici, prodotti questi che non soggiacciono all'imposta sulla cifra d'affari. Il dazio di 30 centesimi era rimasto immutato dal 1920. Durante i primi sei mesi, l'aumento ha fruttato 70 milioni d'introiti suppletivi.

3. Decreto federale concernente l'aumento degli introiti fiscali a contare dal 1976

Questo decreto aumenta l'aliquota dell'imposta sulla cifra d'affari (ICA) e modifica l'imposta federale diretta («imposta per la difesa nazionale»).

ICA: l'aliquota attuale del 4,4 % per le forniture al minuto è aumentata al 5,6 %; quella per le forniture all'ingrosso, dal 6,6 % all'8,4 %. Il disegno respinto l'8 dicembre 1974 prevedeva aumenti più consistenti (al 6 %, risp. al 9 %).

L'ICA non colpisce la maggioranza dei beni di prima necessità, che figurano in un elenco delle esenzioni. Trattasi in particolare delle derrate alimentari, dei medicamenti, dell'energia, dei libri e dei giornali.

Gli introiti procedenti da questo aumento forniranno alla Confederazione un importo di 985 milioni nel 1976.

Imposta federale diretta: l'Assemblea federale ha deciso di aumentare dal 10,45 all'11,5 % l'aliquota fiscale massima per i redditi delle persone fisiche (individui). Questo aumento concerne unicamente i redditi che superano i 243 000 franchi annui. Per quanto concerne le società, l'imposizione del reddito netto è aumentata del 10 % e l'aliquota fiscale massima passa dall'8,8 al 9,8 %.

La progressione a freddo è parzialmente corretta, soprattutto per i piccoli redditi, con riduzioni sui primi 600 franchi dell'imposta annuale. Queste modificazioni s'applicheranno ai crediti d'imposta a contare dal 1976.

4. Decreto federale che frena le decisioni in materia di spese

Questo provvedimento tende a rendere più difficile gli eventuali aumenti di spese da parte dell'Assemblea federale. Esso prevede una maggioranza qualificata, ossia la metà più uno di tutti i deputati delle due Camere e non soltanto la maggioranza dei presenti, per votare nuove spese o spese preventivate superiori a quelle dell'anno precedente.

Questa disposizione era stata largamente approvata dal popolo e dai Cantoni nella votazione dell'8 dicembre 1974, ma non era potuta entrare in vigore poichè connessa all'accettazione degli aumenti fiscali allora proposti. Questo non è più il caso nella votazione dell'8 giugno poichè i due pertinenti decreti federali sono ora indipendenti l'uno dall'altro.